

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4300

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTONI, BALZAMO, SCOTTI VIRGINIO, CERUTTI,
FERRARINI, D'ADDARIO, RENZULLI, NOCI, ROTI-
ROTI, CEROFOLINI, BUFFONI, MASSARI**

Presentata il 25 ottobre 1989

**Riconoscimento del trattamento previdenziale ed assicurativo
contro gli infortuni ai giovani impegnati nell'assolvimento
del servizio di leva**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema relativo alla infortunistica militare, è un aspetto che merita la massima attenzione da parte degli organismi competenti.

La stessa relazione del Ministero della difesa sullo stato del personale di leva ed in ferma prolungata si sofferma diffusamente sull'aspetto dell'infortunistica militare, non sottovalutando il pericolo insito nelle attività che i reparti od enti compiono sia in campo addestrativo ed operativo sia per gli interventi in caso di pubbliche calamità.

Sempre secondo la citata relazione, l'attenzione dei vertici militari è rivolta all'infortunistica in generale, predisponendo adeguati adempimenti per ricercare l'eliminazione delle cause del fenomeno. Pur tuttavia il fenomeno permane.

Né appare sufficiente ed adeguato il servizio di assistenza alle famiglie dei militari deceduti in servizio.

In primo luogo, su di un piano generale, si deve essere consapevoli che il cittadino soldato è un elemento umano e più degli altri deve essere tutelato e salvaguardato, se si vuole che l'istituzione militare continui ad assolvere al suo delicato compito costituzionale e che la società civile non venga turbata da fatti quanto mai gravi, come la mancata incolumità del militare.

Nella dirigenza militare è doveroso ed indispensabile che venga posta, in particolare, ogni cura nei confronti dei giovani di leva, in quanto per il loro patrimonio culturale e per il loro temporaneo inserimento nell'organizzazione militare, san-

cita dall'articolo 52 della Costituzione sembrano, e purtroppo nella realtà sono, i più indifesi, e quindi le naturali vittime di un ambiente culturale non ancora completamente sensibile a recepire le istanze sociali, per il persistere di una concezione culturale arcaica, al di fuori della realtà contemporanea.

Senza indulgere alla retorica, si deve constatare come questi giovani militari di leva sono particolarmente sensibili ai problemi sociali, umani, civici, sindacali; sono, con il loro senso di giustizia i più attenti custodi delle nostre libertà civili.

Tradire questi profondi sentimenti è un errore grave che, senza retorica, può avere delle incontrollate conseguenze: soprattutto può togliere serenità al rapporto tra cittadini e esercito repubblicano.

A questo proposito, riteniamo doveroso ricordare la relazione sulla sicurezza, la prevenzione antinfortunistica e l'igiene del lavoro nelle Forze e nei Corpi armati dello Stato, elaborata dal Consiglio centrale della rappresentanza e presentata ai massimi organi politici e militari.

Si tratta di un lungo documento nel quale vengono individuate una serie di « aree » in cui appaiono inderogabili interventi ed una normativa adeguata per introdurre anche nell'ambiente militare un « diritto inalienabile come quello della sicurezza del lavoro che — sostiene il COCER — deve essere tale per tutti i cittadini senza distinzione di ruoli, incarichi e posizioni di stato ».

« Primo dovere della rappresentanza militare tutta — affermano i delegati — deve essere quindi quello di mettere in atto una campagna di informazione e sensibilizzazione di tutto il personale militare sull'irrinunciabilità di questo diritto nel più ampio rispetto della Costituzione

e del valore della vita umana, senza dimenticare che spesso alla perdita di vite umane si associa la perdita di mezzi ed attrezzature di grande valore con un danno anche per l'amministrazione. Va di conseguenza affermato con forza che le forme antinfortunistiche valide su tutto il territorio italiano non possono trovare alcun ostacolo nell'applicazione all'interno delle infrastrutture militari ».

« Il concetto di sicurezza come diritto-dovere inalienabile — per il COCER — trae diretto fondamento dalla Costituzione: articolo 32. — “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”; articolo 35. — “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”. È in ragione di ciò che la disciplina di presunzione diventa quindi di preminente interesse pubblico ».

Il documento, entrando nell'analisi dell'intera attività del personale militare, riconduce questa a tre grandi aree.

Sempre in questo contesto, corre l'obbligo di ricordare che sin dal 1986 si è costituito il Comitato genitori dei soldati in servizio obbligatorio di leva (COGESOL) con sede a Padova: una libera associazione a fini morali per sensibilizzare l'opinione pubblica ed i pubblici poteri preposti alle problematiche dei giovani di leva.

L'Associazione svolge un ruolo per la tutela dei diritti civili, umani, culturali dei giovani durante il servizio di leva. Logica conseguenza da quanto precede e sommariamente esposto, è la presentazione della proposta di legge concernente il trattamento previdenziale ed assicurativo contro gli infortuni ai giovani impegnati nell'assolvimento del servizio di leva al pari di tutti i lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I giovani che assolvono il servizio obbligatorio di leva nell'Esercito e nell'Aeronautica vengono assicurati, d'ufficio, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché contro la tubercolosi.

ART. 2.

1. I giovani che assolvono il servizio obbligatorio di leva nella Marina militare vengono assicurati d'ufficio presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché contro la tubercolosi.

ART. 3.

1. I giovani che assolvono il servizio obbligatorio di leva nell'Esercito, nell'Aeronautica e nella Marina militare vengono assicurati, d'ufficio, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo quanto stabilito dall'articolo 2 e 4 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

ART. 4.

1. I contributi assicurativi sono a totale carico delle Forze armate. Essi, all'atto del congedamento, possono essere trasferiti, a richiesta dell'interessato, presso qualsiasi altra cassa di previdenza, ai fini del trattamento di quiescenza per qualunque ulteriore attività lavorativa.

ART. 5.

1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, si fa fronte, in parte, mediante riduzioni compensative del bilancio del Ministero della difesa e in parte con stanziamenti suppletivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.